



COMUNE DI PEZZAZE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

Codice Ente: **1 0 3 9 0**

DELIBERAZIONE N. 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	<i>Determinazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicarsi durante l'esercizio finanziario 2015.</i>
-----------------	--

L'anno **duemilaquindici** addì **undici** del mese di **aprile** nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore **09:30** nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il **Consiglio Comunale**, in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	<i>Gipponi Oliviero</i>	<i>Sindaco</i>	X	
2.	<i>Buscio Fabio</i>	<i>Consigliere</i>	X	
3.	<i>Richiedei Marco</i>	<i>Consigliere</i>	X	
4.	<i>Richiedei Simone</i>	<i>Consigliere</i>	X	
5.	<i>Bregoli Marziano Ulisse</i>	<i>Consigliere</i>	X	
6.	<i>Raza Sara</i>	<i>Consigliere</i>	X	
7.	<i>Bontacchio Marco</i>	<i>Consigliere</i>	X	
8.	<i>Viotti Chiara</i>	<i>Consigliere</i>	X	
9.	<i>Balduchelli Manuel</i>	<i>Consigliere</i>	X	
10.	<i>Bontacchio Quirino</i>	<i>Consigliere</i>	X	
11.	<i>Fontana Roberto</i>	<i>Consigliere</i>	X	

Assiste il Segretario comunale: **Velardi Dr. Salvatore**.

Il Signor **Gipponi Oliviero** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Determinazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicarsi durante l'esercizio finanziario 2015.

Il Sindaco introduce l'argomento e ricorda che, in ossequio alle vigenti disposizioni legislative in materia, l'imposta di che trattasi non si applica sulla abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9. Ciò premesso rende noto che, come per lo scorso anno, anche per il 2015 verrà applicata l'aliquota ordinaria del 10,60 per mille, ridotta al 5,00 per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate, a loro volta, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Egli precisa altresì che, limitatamente a questi ultimi immobili, sarà mantenuta la detrazione di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Allo stesso tempo chiarisce che, per quanto riguarda gli immobili ad uso produttivo e classificati nel gruppo catastale D, una quota del relativo gettito, pari allo 0,76 per cento, va trasferita, anche per l'anno 2015, allo Stato, talché al Comune residuerà lo 0,30%.

Fontana Roberto, esponente del gruppo misto, chiede chiarimenti circa la compartecipazione dello Stato sul gettito dell'imposta in parola.

Il Segretario Comunale, in risposta, riferisce che, così come specificato dal Sindaco, in applicazione di quanto previsto dal comma 380, lettera f), dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), allo Stato compete lo 0,76% del gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, mentre spetta al Comune la restante quota dello 0,30%, nonché quella afferente gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9.

Balduchelli Manuel, capogruppo di "Vivere Pezzaze", ribadendo la posizione espressa lo scorso anno sul medesimo argomento, reputa eccessiva l'aliquota ipotizzata, quindi anticipa che voterà contro la proposta in atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il D. Lgs. N. 23 del 14 marzo 2011 "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 in materia di Imposta Municipale Propria;
- che l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214/2011, che ha disposto l'anticipazione sperimentale della disciplina dell'Imposta Municipale Propria dell'anno 2012;

RICORDATO il disposto dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, che prevede:

- Al comma 6, la possibilità, per i Comuni, di modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- Al comma 7, la possibilità per i Comuni di modificare l'aliquota dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- Al comma 9, la possibilità, per i comuni, di modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari allo 0,76 per cento, riducendola fino a 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito della società, ovvero nel caso di immobili locati;
- Al comma 9-bis, la possibilità, per i Comuni, di modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari allo 0,76 per cento, riducendola fino a 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- Al comma 10 la possibilità, per i Comuni, di evitare la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, pari ad euro 200,00, sino alla concorrenza dell'imposta dovuta;

CONSIDERATO che a mente dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013 "l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente";

RILEVATO:

- che il comma 380, lettera f), dell'art. 1 della Legge n. 228/2012, cd. Legge di Stabilità 2013, riserva allo Stato, anche per l'anno 2015, il gettito, determinato ad aliquota standard dello 0.76 per cento, dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- che il gettito dell'Imposta Municipale Propria, ad esclusione di quanto previsto al punto precedente, è destinato ai comuni;
- che ai sensi del comma 9 bis, inserito dall'art. 56 comma 1 del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, della Legge n. 27/2012 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. A), del D.L. n. 102/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria i terreni agricoli situati nel comune di Pezzaze in quanto ricadenti in aree montana o di collina delimitata ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed essendo il Comune di Pezzaze, ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

PRESO ATTO, inoltre, che la Legge n. 147/2013, cd. Legge di Stabilità 2014, all'art. 1, commi 707 e 708, stabilisce, tra l'altro, che:

A. l'imposta municipale unica non si applica:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146/2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle forze di polizia ad ordinamento militare ed a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs del 18 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011;

B. i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato da soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00 annui.

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che gli enti locali approvano le tariffe, le aliquote ed i regolamenti relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, detti provvedimenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio e purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/4/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014 che, all'art. 1, stabilisce: Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato in data odierna con propria deliberazione n. 29;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito in proposito il sotto riportato e favorevole parere del Responsabile del Servizio Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del succitato D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli otto, astenuti nessuno, contrari tre (Balduchelli Manuel, Bontacchio Quirino e Fontana Roberto), espressi nelle forme di legge e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, per l'annualità 2015, le seguenti aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria:
 - aliquota ordinaria: 10,60 per mille;
 - aliquota: 5 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale, esclusivamente classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
- 2) Di dare atto della detrazione di € 200,00 normativamente prevista, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate, a loro volta, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 3) Di demandare al Responsabile del Procedimento Tributi, la trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno;
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000, contestualmente all'affissione all'albo pretorio on line;
- 5) Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013;
- 6) Di dare atto, ai sensi dell'art 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l'Atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all'art. 134, comma 4, del più volte citato D.Lgs. 267/2000;

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONI E PARERI
(D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Rag. Marzio Maffina, Responsabile del Servizio interessato,, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, esprime il proprio favorevole parere tecnico sulla presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Marzio Maffina

La sottoscritta Bontacchio Giovanna, responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, attesta la regolarità contabile.

La Responsabile del Servizio Finanziario
Giovanna Bontacchio

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Gipponi Oliviero

IL SEGRETARIO COMUNALE
Velardi Dr. Salvatore

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per **15** giorni consecutivi a partire dal **22 aprile 2015**.

Reg. Pubblicazioni Nr.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Velardi Dr. Salvatore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva in data **23 aprile 2015**, per la decorrenza dei termini di pubblicazione all'Albo Pretorio (*art. 134 comma 3 D.Lgs. 268/2000*).
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (*art. 134 comma 4 D.Lgs. 268/2000*).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Velardi Dr. Salvatore